

REGOLAMENTO SUL TRASPORTO DEGLI ALLIEVI CHE FREQUENTANO LA SCUOLA ELEMENTARE DI CROGLIO

Art. 1 - base legale

Il presente regolamento si fonda sulla Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 (artt. 36 e 39);

Art. 2 - scopo - aventi diritto

Il servizio in oggetto è istituito di principio per tutti i bambini domiciliati, rispettivamente per gli stranieri residenti con permesso annuale, a Croglia che frequentano la scuola elementare consortile di Croglia - Monteggio.

Può essere esteso a bambini domiciliati fuori Comune a condizione che:

- a) frequentano la sede scolastica consortile di Croglia - Monteggio;
- b) fanno capo a fermate ubicate sul tragitto organizzato dal Comune di Croglia.
- c) sui pulmini designati al trasporto ci sono posti disponibili; nel caso in cui questi si esauriscano durante l'anno scolastico i bambini delle famiglie ammesse non potranno più beneficiare del servizio.

La richiesta motivata per il trasporto deve essere inoltrata al Municipio di Croglia, di regola entro la fine giugno precedente l'inizio dell'anno scolastico.; vengono prese in considerazione in ordine di entrata (timbro postale).

Art. 3 - tragitto - fermate

Il servizio è destinato esclusivamente al trasporto da e per la scuola.

Il Municipio, previa richiesta, può concedere autorizzazioni eccezionali straordinarie per validi motivi famigliari. In tal caso ne darà tempestiva comunicazione alla docente responsabile della SE e all'assuntore del servizio.

In nessun caso saranno trasportati bambini non in possesso dell'autorizzazione municipale.

Gli orari e le ubicazioni delle fermate nelle frazioni e sottofrazioni sono stabilite annualmente dal Municipio e comunicate alle famiglie.

Art. 4 - assenze

Per motivi organizzativi eventuali assenze devono essere tempestivamente notificare alla ditta assuntrice del servizio per evitare ritardi o inutili apprensioni.

Art. 5 - responsabilità - incidenti

I bambini che fanno capo al servizio devono essere accompagnati / ripresi in consegna alle fermate dal genitore o da persona di loro fiducia. I genitori sottoscrivono con il formulario d'iscrizione di assumersene la responsabilità. Il corpo insegnante e il Municipio non si assumono responsabilità di eventuali incidenti o danni che dovessero derivare o essere arrecati dagli allievi della SE prima e dopo le lezioni scolastiche.

Art. 6 - sospensioni - esclusione

I genitori si impegnano a sensibilizzare i propri figli a mantenere un comportamento corretto e rispettoso sul veicolo.

Il Municipio si riserva di prendere provvedimenti per l'esclusione temporanea o definitiva in caso di indisciplina.

Art. 7 - criteri d'assoggettamento - modo di riscossione

Entrano in considerazione, ai fini dell'imposizione della partecipazione alle spese di trasporto, tutte le famiglie indipendentemente dalla situazione economica e dalla rispettiva tassazione fiscale.

L'importo dovuto sarà notificato all'inizio dell'anno scolastico. In caso di ripetuto mancato pagamento nei termini fissati decade il diritto ad usufruire del servizio.

Art. 8 - tariffe e fatturazione

- a) famiglie domiciliate / residenti (con permesso annuale per gli stranieri) a Croglio - esenti da tassa;
- b) famiglie domiciliate / residenti in altri Comuni - tassa minima annua (annua = anno scolastico) Fr. 600.- e massima Fr. 1'200.-. per allievo. E' riconosciuto un pro - rata mensile corrispondente al periodo di utilizzo del servizio. Tasse e pro-rata vengono determinate annualmente dal Municipio.

La fatturazione viene effettuata, di regola, all'inizio dell'anno scolastico ed è da pagare entro 30 giorni.

Art. 9 - contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del presente regolamento sono decise in via di reclamo dal Municipio. Avverso le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

Art. 10 - entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio Comunale e la ratifica dell'Autorità cantonale.

Approvato dal Consiglio Comunale il 17.12.2007 e dalla Sezione enti locali Bellinzona il 29 aprile 2008.
Modifica art. 8 cpv. b) approvata dal Consiglio Comunale il 14 settembre 2009 e dalla Sezione enti locali il 29.10.2009